

Istruzioni Inps per l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con [circolare 17 febbraio 2021, n. 29](#), l'Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di **socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana** e fornisce istruzioni in merito alla **tutela previdenziale** di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l'attività di una **impresa artigiana** può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un **rapporto di lavoro autonomo artigiano** è prevista l'iscrizione del lavoratore alla **Gestione speciale autonoma degli artigiani**.

In attesa della nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, la [circolare](#) dispone i primi adempimenti a carico delle strutture territoriali INPS per la lavorazione in automatico delle delibere d'iscrizione alla Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane. Ricorda infine che, con l'iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene **obbligatoria la compilazione del quadro RR** posto all'interno della dichiarazione fiscale "Redditi

Persone Fisiche" e pertanto la [circolare](#) fornisce le indicazioni per l'individuazione della base imponibile.

[Link al testo della circolare Inps n. 29 del 17 febbraio 2021](#), con oggetto: LAVORO – Lavoro artigiano – Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana – Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani – Individuazione della base imponibile contributiva – Artt. 2, 3, comma 2, e 4 della L. 8/08/1985, n. 443 – L. 3 aprile 2001, n. 142 – Art. 2222 c.c.